

STUDIO LEGALE
AVV. BONFANTI VIVIANA
Ronco Spartaco, 1 – 96017 NOTO (SR)
Telefax 0931.573735/Cell. 3291895574
P.Iva: 01685810895-C.F. BNFVVN77A68F943B
email: bonfantiviviana@pec.it

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Per: Prof. Luciano Messina, nato a Siracusa il 1/10/1963, residente a Noto in via Sergio Sallicano n. 64, C.F. MSSLCN63R01I754M, rappresentato e difeso dall'avv. Bonfanti Viviana, del Foro di Siracusa, C.F. BNFVVN77A68F943B che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in atto separato al presente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Noto Ronco Spartaco 1, la quale chiede ai sensi e per gli effetti dell'art.128 c.p.c., che le comunicazioni di rito vengano effettuate al seguente indirizzo di PEC bonfantiviviana@pec.it,

- ricorrente

CONTRO

MIUR Ministero della Pubblica Istruzione, Università e ricerca in persona del Ministro, viale Trastevere 76/A C.F. 80185250588;

E

Direzione Regionale della Sicilia Ambito Territoriale di Siracusa, viale Tica 149, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore, CF 80001830894

PREMESSO

- Il **prof. Luciano Messina** è docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola SECONDARIA DI 1° GRADO Classe concorso A001-Arte e Immagine Sc 1 Grado tipologia di posto COMUNE, titolare presso il 15^a I.C. “P. ORSI” di Siracusa, aspirante alla mobilità provinciale per l’anno scolastico 2021/2022, ha presentato domanda di mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del CCNI mobilità 2019- 2022, tramite ISTANZE ON LINE in data 10/04/2021 prot. 3669318 (All.1);
- Il ricorrente, per come si evince dalla documentazione qui allegata, ha chiesto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente, la possibilità di accedere alla mobilità provinciale, quindi di essere trasferito e ricoprire la cattedra presso l’istituto comprensivo “Aurispa” di Noto, domanda che però non è stata accolta.
- Purtroppo, nessuna comunicazione è pervenuta nel Portale Istanze On Line, ove il ricorrente è registrato e da dove avrebbe potuto apprendere le eventuali motivazioni del mancato accoglimento della domanda, pertanto solo dal bollettino ufficiale della mobilità 2021/2022 veniva a conoscenza del diniego della propria istanza in quanto risultava assegnatario della originaria sede e cioè presso l’istituto P. Orsi di Siracusa.



- Tempestivamente, il ricorrente, in data 11/06/2021 ha presentato reclamo (All.2), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del CCNI mobilità 2019-2022 del 06/03/2019, avverso il diniego della domanda di mobilità ma ad oggi nessuna risposta è stata comunicata intendendosi, in questo modo, il rigetto del reclamo.
- Al fine di addivenire ad un componimento bonario della insorta controversia, il prof. Messina Luciano ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 cpc invitava la parte resistente Direzione Regionale della Sicilia Ambito Territoriale di Siracusa, viale Tica 149, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore, a tentare la conciliazione avanti la **Direzione Territoriale del Lavoro di Siracusa.**
- Veniva quindi notificata in data 14/10/2021 a mezzo pec, l'istanza (All.ti 3-4) sopra citata; decorso inutilmente il termine previsto dalla legge, nessuna volontà conciliativa è stata manifestata da controparte.
- Per capire meglio la questione che qui interessa, è necessario precisare che, come ben si potrà evincere dalla documentazione allegata, oltre al ricorrente anche altra docente aveva proceduto con la domanda di mobilità chiedendo di essere assegnata presso una scuola di Siracusa. L'obiettivo dei sopra detti docenti era chiaro, e cioè lavorare ciascuno nella città in cui vivono unitamente alle loro famiglie.
- Nel sistema informatico attraverso l'istanza on line, erano state immesse le due richieste di mobilità, una per Noto, dal ricorrente e l'altra per Siracusa dalla prof.ssa Consiglio Anna. Purtroppo nonostante l'esistenza di posti liberi disponibili, non è avvenuta una corretta elaborazione delle domande ed infatti il risultato è stato che al prof. Messina è stata confermata la cattedra presso l'istituto Paolo Orsi di Siracusa, alla prof.ssa Consiglio è stata confermata la cattedra dell'istituto Aurispa di Noto.
- L'assegnazione delle sedi, con le trasmissioni delle istanze on line, è stata affidata ad un algoritmo che le attribuisce sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria dei docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura che, purtroppo, nel caso che qui ci occupa, non ha raggiunto il risultato utile anche in violazione delle norme espresse negli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241.
- Per quanto sopra detto, con molta probabilità il mancato trasferimento è dovuto ad un errore dell'algoritmo che non ha tenuto conto dei posti liberi disponibili a Noto e a Siracusa. Si precisa che spetta alla parte resistente provare che la procedura di assegnazione dei posti sia



avvenuta conformemente alla legge, infatti *“la posizione del ricorrente è quella di un creditore che deve allegare l’inadempimento; è l’amministrazione, quale debitrice, a dover provare l’adempimento”* (All.ti n. 7-8, sent. n. 205/2017 e sent. n. 206/2017 emesse dal Tribunale di Pesaro).

- Ma c'è di più, il prof Messina ha comunque inoltrato domanda di assegnazione provvisoria, protocollo n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.5777893.29-06-2021 (All. 5) ottenendo stavolta il risultato sperato sin dall’inizio, ed infatti attualmente svolge la propria attività presso l'istituto Aurispa di Noto. Lo stesso è avvenuto per l'altra docente che grazie sempre alla domanda di assegnazione provvisoria svolge la propria attività di insegnante a Siracusa.
- Se le cattedre fossero state assegnate ad altri docenti, se quindi i posti fossero stati non liberi e non disponibili, sicuramente anche la domanda provvisoria sarebbe stata respinta e confermata la sede presso l'istituto Paolo Orsi di Siracusa, ciò non è accaduto come chiaramente si può ben vedere dall'allegata graduatoria provvisoria (All.ti 17-18).
- Purtroppo quanto accaduto al prof. Messina, a causa dell'applicazione dell'algoritmo, e cioè il mancato accoglimento della domanda di mobilità, si è già verificato a danno di altri insegnanti in tutto il territorio nazionale ed infatti i Tribunali chiamati a decidere hanno fatto proprio quanto argomentato dal Consiglio di Stato ponendolo alla base delle proprie decisioni e cioè: *“è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l’altro in recepimento di un inveterato*



percorso giurisprudenziale e dottrinario.... gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche. A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentoale”.

- L'errore dovuto dall'algoritmo purtroppo ha avuto come fine quello di ostacolare una corretta valutazione delle domande di mobilità che sacrifica anche il principio di meritevolezza ed infatti nel caso *de quo* la sede di Siracusa avrebbe dovuto essere assegnata correttamente alla prof.ssa Consiglio e la sede di Noto al prof. Messina.

Anche il Tar del Lazio così statuisce: *“l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere.”* (All. 9, Tar Lazio sent. n. 7589/2021).

- Altri Tribunali d'Italia quasi all'indomani dell'emanazione della legge 107/2015, introduttiva del sistema informatizzato, si sono trovati a decidere su questioni legate all'errore dell'algoritmo (All.ti nn 10, 11, 12, 13, 14, 15, : Tribunale di Lanciano sent. nn. 114, 117, 118, 119 del 2017, Tribunale di Bergamo n. 106 del 23/02/2018, Tribunale di Salerno sent. n. 336/2020).

Alla luce di tutto quanto sopra premesso e considerato, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,



RICORRE

all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2 c.p.c., voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito dall'1/09/2021 presso l'istituto comprensivo "Aurispà" di Noto ovvero secondo le preferenze espresse nella domanda previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento anche generale a tanto ostativo ed annullamento degli atti contestati.

Con condanna delle amministrazioni convenute ad adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento del ricorrente presso la sede richiesta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, si chiede di ammettere l'interrogatorio della Direzione Regionale della Sicilia Ambito Territoriale di Siracusa in persona del dirigente rappresentante legale pro tempore.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda di mobilità presentata tramite ISTANZE ON LINE in data 10/04/2021 prot. 3669318;
- 2) Reclamo avverso il mancato trasferimento, in riferimento alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 classe di concorso A-Arte e Immagine Sc. I grado;
- 3) Istanza di conciliazione;
- 4) Ricevuta di accettazione e consegna pec.
- 5) Domanda di assegnazione provvisoria, protocollo n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.5777893.29-06-2021;
- 6) Lettera di notifica;
- 7) Sent. n. 205/2017 Tribunale di Pesaro;
- 8) Sent. n. 206/2017 Tribunale di Pesaro;
- 9) Tar Lazio sent. n. 7589/2021;
- 10) Tribunale di Lanciano sent. nn. 114/2017;
- 11) Tribunale di Lanciano 117/2017;
- 12) Tribunale di Lanciano 118/2017,
- 13) Tribunale di Lanciano 119 del 2017,
- 14) Tribunale di Bergamo n. 106 del 23/02/2018,
- 15) Tribunale di Salerno sent. n. 336/2020;
- 16) Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato;
- 17) Assunzione provvisoria 2021;



18) Graduatoria provvisoria provinciale.

Salvis iuribus.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di controversia di lavoro e che il reddito del ricorrente unitamente a quello della propria famiglia è inferiore ad euro 34.107,72 come da allegata autodichiarazione.

Siracusa, lì 07/02/2022

Con osservanza
Avv. Bonfanti Viviana

